

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL PATRIMONIO STORICO-AMBIENTALE"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata «Il Patrimonio Storico-Ambientale», con sede in Torino (Provincia di Torino). «Il Patrimonio Storico-Ambientale» è una libera associazione di fatto, apartitica, senza fini di lucro, con durata illimitata nel tempo, costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 35 e seguenti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 2 - Scopi e attività sociali

L'Associazione «Il Patrimonio Storico-Ambientale» ha come scopi sociali:

- l'individuazione, l'inventario, lo studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale, con specifico riferimento al «Codice dei beni culturali e del paesaggio» (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni legislative);
- il riconoscimento dell'importanza del patrimonio storico-ambientale per lo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico;
- l'integrazione tra le discipline scientifiche, con particolare riguardo alle scienze archeologiche, storiche, naturali, geologiche e all'innovazione tecnica e metodologica;
- la qualificazione e il miglioramento professionale e sociale dei suoi Soci in relazione ai suddetti scopi;
- la diffusione e la promozione delle proprie attività.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di cui in particolare si richiamano

- la lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- la lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui allo stesso art. 5;

e in particolare per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione «Il Patrimonio Storico-Ambientale»:

- opera in collaborazione con le Università, con gli Enti preposti alla tutela del patrimonio storico-ambientale e con i soggetti impegnati nella sua valorizzazione;
- promuove ed effettua attività di ricerca e documentazione scientifica;
- promuove e organizza attività di comunicazione, divulgazione e valorizzazione turistico culturale;
- progetta, allestisce e gestisce attività museografiche ed espositive, itinerari e circuiti di visita;
- progetta e promuove attività didattiche e formative;
- svolge attività editoriale e pubblicistica;

- progetta e realizza la costituzione di reti territoriali;
- partecipa ad attività organizzate da terzi;
- esercita, in forma collaterale e non prevalente, attività commerciali e di prestazione di servizi,
- intraprende qualsiasi altra attività necessaria al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 3 - Adesione a enti e organismi nazionali e internazionali

L'Associazione può aderire o affiliarsi a enti, federazioni, organismi e associazioni aventi scopi analoghi o complementari, sia nazionali sia internazionali, e può stipulare convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati, mantenendo la propria autonomia.

Art. 4 - Prestazioni dei Soci

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro; ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'art. 36 del d.lgs. 117/2017.

Art. 5 - Soci

Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, approvano e rispettano lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

L'Associazione è aperta a coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi sociali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei Soci è illimitato; possono essere Soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli altri enti e le associazioni del Terzo Settore o senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

I Soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

I Soci fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'Atto costitutivo; essi hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari.

I Soci ordinari sono coloro che versano la quota associativa annuale.

I Soci sostenitori sono coloro che erogano contributi volontari in aggiunta alla quota associativa annuale.

I Soci onorari sono coloro che ricevono tale qualifica dall'Assemblea a seguito di particolari benemeritenze acquisite nei confronti dell'Associazione; essi non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale o di eventuali contributi straordinari; possono partecipare alla vita sociale e hanno diritto al voto.

Art. 6 - Modalità di ammissione dei Soci

Coloro che desiderano aderire all'Associazione devono presentare domanda di ammissione scritta al Consiglio direttivo osservando le seguenti modalità:

- indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi sociali.

L'accettazione o il respingimento delle domande di adesione sono valutati e deliberati dal Consiglio direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione entro i successivi 30 giorni all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. I soggetti diversi dalle persone fisiche devono allegare alla domanda di adesione copia dello Statuto sociale e dell'atto deliberativo del loro organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione.

L'adesione all'Associazione ha valore per tutto l'anno associativo. È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e, per il principio di democraticità, il diritto di voto è garantito anche ai soci minorenni (se presenti nella compagine associativa) attraverso chi esercita la potestà genitoriale. I soci minorenni sono esclusi solo dall'elettorato passivo.

Ogni associato ha diritto a esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al tesoriere, presso la sede dell'Associazione entro 20 giorni dalla richiesta; l'accesso ai predetti libri potrà avvenire anche in modalità telematica; in particolare, per quanto riguarda il solo libro dei verbali del consiglio direttivo, la richiesta scritta dovrà essere presentata al consiglio stesso.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale entro il termine fissato dal Consiglio direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi sociali.

Art. 8 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli Soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il Socio può essere escluso quando non si attiene alle norme statutarie, quando arreca danni morali o materiali all'Associazione, quando fomenta dissidi in seno a essa, quando ne danneggia l'immagine con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da Socio è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione è data comunicazione scritta al domicilio del Socio escluso.

L'esclusione ha effetto dal momento in cui il Socio ne riceve comunicazione scritta.

I Soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. I Soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio direttivo dietro pagamento delle quote associative arretrate.

Art. 9 - Intrasmissibilità delle quote sociali

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 10 - Risorse dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- quote dei Soci richieste all'atto dell'ammissione e annualmente;
- rimborsi spese e corrispettivi corrisposti dai Soci per la partecipazione alle attività sociali;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- entrate derivanti da lasciti e donazioni;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali, quali gite, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- contributi di soggetti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito degli scopi sociali;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- beni immobili e mobili;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da attività commerciali collaterali finalizzate al finanziamento delle attività istituzionali;
- rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alla attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- l'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione al pubblico di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità al disposto legislativo;
- ogni altro tipo di entrate

Art. 11 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- da lasciti e donazioni diverse;
- dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto in nessun caso potranno essere distribuiti, nemmeno in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale o altre

somme comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Art. 12 - Utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione coincide con l'anno solare, dal primo gennaio al 31 dicembre.

L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 14 - Rendiconto annuale

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale annuale, il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci il rendiconto annuale, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea di cui al successivo art. 18.

Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Art. 15 - Avanzi e residui attivi

Gli eventuali avanzi di gestione e residui attivi devono essere reinvestiti per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente, che la esercita ai sensi della legge.

Art. 18 - Organi sociali

Gli Organi sociali dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo o revisione.

Art. 19 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Si riunisce sia in forma ordinaria che straordinaria presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è convocata con annuncio scritto contenente l'ordine del giorno inviato a ogni Socio, anche a mezzo di fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data convenuta e almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno. Essa deve inoltre essere convocata nei seguenti casi:

- entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei Soci aventi diritto al voto; nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare;
- per l'elezione del Presidente e del Consiglio direttivo;
- per la discussione e le deliberazioni concernenti ogni argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'Associazione;

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da altro Socio.

L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione, siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati e aventi diritto al voto.

Ogni Socio ha diritto a un voto; si applica l'art. 2373 del codice civile in quanto compatibile.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo, il Socio deve essere iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati nonché in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può ricevere una sola delega.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o da chi ne fa le veci, scegliendolo fra i presenti.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 20 - L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera le modifiche da apportare allo Statuto
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le delibere sono valide con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati; per la validità delle delibere inerenti le lettere a) e b) del presente articolo occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole sia in prima che in seconda convocazione dei tre quarti degli associati (art. 21 Codice Civile).

Art. 21 - Il Consiglio direttivo: compiti e funzioni

Il Consiglio direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare, senza che il seguente elenco debba intendersi limitativo o esaustivo, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa;
- redigere il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo;
- stabilire l'importo della quota associativa annuale;
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 120esimo giorno dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo: modalità di elezione e composizione

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ogni cinque anni; esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente, scelti tra i Soci in regola con tutti gli adempimenti statuari e rieleggibili nel tempo.

Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere e può attribuire ad altri Consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, mediante avviso da far pervenire a ciascun Consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri; qualsiasi convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri; le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età o per carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di Consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei Consiglieri, si procede all'integrazione del Consiglio direttivo, chiamando a farne parte i membri non eletti.

Qualora non fosse possibile procedere all'integrazione del Consiglio direttivo secondo le modalità di cui sopra, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea utile.

Art. 23 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario. il quale redige il verbale.

Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione

Di tutte le riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 24 - Gratuità delle cariche del Consiglio direttivo

Tutte le cariche del Consiglio direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali e documentate mediante copia dei giustificativi di spesa.

Art. 25 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è uno dei membri del Consiglio direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, e ha la responsabilità di fare eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell'attività dell' Associazione.

Il Presidente sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il Presidente delega ai Soci e alle Commissioni la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 26 - Commissioni

I Soci possono proporre la costituzione in seno all'Associazione di Commissioni destinate a operare su specifici programmi. Le proposte sono esaminate dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione dell 'Assemblea.

Art. 27 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 28 - Compiti dell'Organo di controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso che la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d. lgs. 117 del 3 luglio 2017.

Art. 29 - Revisori dei conti

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 30 - Controversie tra i Soci

Qualunque controversia tra i Soci con riferimento a validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, verrà rimessa a un collegio di tre arbitri; gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 31 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 32 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.